



## UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA" CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 170 DEL 17/08/2021**

Area **EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA** n. 3/2021

Oggetto: **INDICAZIONI OPERATIVE ART. 33 DECRETO LEGGE n. 77/2021  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108 -  
INTERVENTI EDILIZI SUPERBONUS 110%.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese **agosto**, nella sede municipale, il  
Responsabile del servizio **Rol Federico**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

**Visto** il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 08 del 24.12.2020;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" integrato e modificato dal D Lgs 19.04.2017 n. 56;

**Premesso** che nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea pervengono numerose comunicazioni ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 (conversione con modificazioni del DL 77/2021) inerenti il c.d. "Superbonus 110%";

**Dato atto** che il citato art. 33 è stato più volte modificato/integrato e che nell'ultima versione è stata chiarita la non obbligatorietà della verifica dello stato legittimato rispetto a quello esistente;

**Considerato** che questi uffici intendono chiarire il quadro relativo all'art. 33 DL 77/2021 - L. 108/2021, il sottoscritto Responsabile dell'area Edilizia Privata e Urbanistica dell'UMCOVL, ha predisposto l'allegata circolare da pubblicare sul sito istituzionale di ogni Comune dell'UMCOVL al fine di agevolare e chiarire gli aspetti inerenti l'applicazione del suddetto articolo di legge;

Pertanto

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale;

1. Di pubblicare sul sito istituzionale di ogni Comune dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea la seguente *circolare* a valere per gli utenti, i professionisti e gli stessi UTC.

**INDICAZIONI OPERATIVE ART. 33 (DECRETO LEGGE n. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 108/2021) – INTERVENTI EDILIZI SUPERBONUS 110%.**

**Considerato** che in data 01/06/2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 e in data 31/07/2021 è entrata in vigore la Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) la quale, all'art n. 33, comma 1 lettera c), stabilisce che per procedere agli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali individuati dall'art. n. 119 del Decreto Legge 34/2020, non è più necessario attestare preventivamente la regolarità edilizia degli immobili in cui si intendono attuare le richiamate opere edilizie;

**Considerato** che tale "esenzione" riguarda ogni tipo di assenso preventivo che risultasse necessario ai fini del procedimento autorizzativo edilizio/paesaggistico in quanto la norma stabilisce che non è più necessaria l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. 380/2001 e si riferisce sia alle parti comuni dell'edificio che alle singole unità immobiliari; resta ovviamente inteso che la nuova normativa non riguarda ipotesi di abusi totali, cioè di nuove costruzioni realizzate integralmente in modo abusivo.

**Atteso** che l'art.119 del D.L. 34/2020 così come da ultimo modificato dall'art.33 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108 del 27/07/2021, indica che gli interventi edilizi finalizzati all'ottenimento degli incentivi fiscali sono classificati come "manutenzione straordinaria" e pertanto realizzabili con CILA, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti (fatta eccezione per quelli che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali si dovrà seguire la procedura ordinaria stabilita dal D.P.R. 380/2001),

Si precisa che sono soggetti a CILA esclusivamente gli interventi identificati al suddetto art. 119 del D.L. 34/2020 e all'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001; in caso di altri interventi edilizi (quali ampliamenti, cambi di destinazione d'uso, interventi di cui alla L.R. 16/2018, interventi che modifichino i prospetti o opere strutturali non strettamente finalizzati all'efficientamento energetico o alla riduzione del rischio sismico, ogni altro intervento non riconducibile al suddetto art. 119), questi dovranno essere autorizzati secondo le vigenti disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e al D.Lgs. 222/2016.

Nella CILA di cui all'art. 33 D.L. 77/2021 - L. 108/2021, dovranno essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

➤ per gli immobili realizzati post 1 settembre 1967: estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.

➤ per gli immobili realizzati ante 1 settembre 1967: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., per attestare che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

*Le pratiche edilizie presentate ai sensi dell'art. 33 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108 del 27/07/2021 non saranno soggette a controlli finalizzati alla verifica di eventuali abusi esistenti da parte dell'UTC competente, ma si precisa che l'applicazione di tali disposizioni non costituisce in nessun caso "legittimazione" di eventuali abusi che possano effettivamente esistere e che di conseguenza potrebbero "riemergere" in occasione di successive verifiche di regolarità edilizia che siano richieste dalla normativa vigente per fini diversi (atti di compravendita, mutui, nuovo intervento edilizio, denuncia del vicino ecc.); tuttavia, tali verifiche, non inciderebbero comunque sulla pratica presentata ai sensi del richiamato art. 33 e relativi effetti fiscali.*

2. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

FEDERICO ROL